

Allegato "B" ai numeri 25.239/14.656 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E OGGETTO, DURATA

Art. 1) Denominazione

1.1 E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ANZIANO ETS" quale ente regolato dal Codice del terzo Settore (in seguito CTS).

1.2 L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e si uniforma ai principi del CTS.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile al settore.

1.4 Lo Statuto è informato ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 2) Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Ornavasso (VB) Via Vittorio Veneto n.13.

2.2 La modifica della sede nello stesso comune potrà essere disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3) Finalità e oggetto dell'Associazione

3.1 L'Associazione si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale, promuovendo ed organizzando ogni forma di assistenza agli anziani ed ai disabili, compresa eventualmente la gestione della struttura polivalente per anziani denominata "CASA DELL'ANZIANO" in Ornavasso ed altre strutture, in conformità al disposto dell'art. 5 comma 1 lettera a) e c) del CTS.

Tale gestione potrà essere effettuata in modo diretto con utilizzo di personale dipendente o gruppi di volontari organizzati, o utilizzo di Cooperative di servizio o altre imprese.

3.2 I rapporti tra l'Associazione ed il Comune proprietario dell'immobile della Casa dell'Anziano sono regolati da apposita convenzione.

3.3 E' data facoltà all'Assemblea degli Associati di deliberare, su proposta del Consiglio, l'esercizio di attività diverse purché secondarie, strumentali e/o complementari dell'attività principale e, in ogni caso, tali attività dovranno essere svolta secondo i criteri ed i limiti prescritti dal CTS.

Art.4) Durata

4.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

ASSOCIATI, AMMISSIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 5) Associati

5.1 L'Associazione è costituita da tutte le categorie dei soci e precisamente:

- soci fondatori;

- soci benemeriti;

- soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione il 6 agosto 1981 - atto Notaio Lanteri di Verbania - rep. 133.479.

Sono soci benemeriti le persone che per munificenza o per segnalati servizi hanno contribuito notevolmente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Essi sono nominati per acclamazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Sono soci ordinari le persone che abbiano presentato domanda di iscrizione dichiarando espressamente di accettare ogni norma statutaria risultante

dall'atto costitutivo e sue successive modificazioni. Ogni socio ordinario è tenuto al pagamento della quota *una tantum* di iscrizione nella misura e con le modalità che saranno stabilite ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6) Ammissione

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, e cessa solo per recesso, esclusione, morte, o per le cause eventualmente previste dal CTS.

6.2 Può diventare associato chiunque, persona fisica maggiorenne o giuridica, ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione, impegnandosi ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e la normativa del CTS e versando la quota di iscrizione stabilita.

6.3 La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare entro 90 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine la domanda di ammissione deve intendersi tacitamente accettata con iscrizione a libro soci a seguito della presa d'atto del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

6.4 Il Consiglio deve motivare adeguatamente la mancata accettazione della domanda. Il diniego può essere impugnato davanti all'Assemblea degli Associati che delibera in occasione della sua prima convocazione.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione su delibera del Consiglio se si rende gravemente inadempiente dei suoi obblighi di associato o per gravi motivi.

Contro la delibera del Consiglio è ammesso ricorso all'Assemblea che deve deliberare alla sua prima convocazione.

Art. 7) Diritti e obblighi

7.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile. In particolare hanno il diritto di concorrere alla elezione degli organi dell'Associazione e il diritto di essere eletti.

Il diritto di voto è riservato agli Associati iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8) Organi sociali

8.1 Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato esecutivo (se nominato)
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- l'Organo di controllo e/o il Revisore se richiesto dalla normativa.

Art.9) Assemblea

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria e delibera in forma collegiale.

9.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per l'esame di tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione.

Spettano all'Assemblea determinare gli indirizzi generali dell'Associazione e deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo



Statuto.

9.3 L'Assemblea nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Tesoriere, l'Organo di controllo e/o di revisione se nominati. — Compete all'Assemblea ogni decisione contro le delibere del Consiglio in materia di iscrizione o esclusione degli Associati, sulla responsabilità degli organi dell'Associazione e sulla azione di responsabilità nei loro confronti. — L'Assemblea approva ogni regolamento che disciplina l'attività dell'associazione e lo svolgimento dell'attività che non sia demandata al Consiglio di Amministrazione. —

9.4 L'Assemblea verrà convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'utilità o la necessità o venga richiesto da almeno un terzo degli Associati che devono precisarne l'ordine del giorno. 3 —

9.5 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione che le siano sottoposti specificamente dal Consiglio. —

9.6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. —

Per la convocazione delle Assemblee il Presidente provvederà a rendere pubblico l'avviso di convocazione unito all'ordine del giorno almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione della data e ora della seconda convocazione nel caso in cui la prima non raggiungesse il minimo necessario di presente. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima. —

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati anche se non ancora titolari di diritto di voto. —

9.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e sono obbligatorie anche per gli assenti. Il voto è dato a scrutinio segreto quando si delibera su persone. In ogni altro caso la votazione può essere fatta anche in modo palese, per appello nominale o per alzata di mano. —

9.8 Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. —

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati tanto in prima che in seconda convocazione. —

9.9 Ogni socio può farsi rappresentare da un altro Associato che non sia amministratore. Nessuno può avere più di una delega. —

— Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione —

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale preposto all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea. E' composto da sette a tredici membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Nel suo ambito sono compresi il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. — Possono essere nominati Consiglieri persone fisiche che hanno la qualifica di Associato. —

10.2 Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere si provvede alla surroga. Il Consigliere così nominato scade insieme all'intero Consiglio. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, sono considerati dimissionari. Le dimissioni della maggioranza

dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio che ha obbligo di convocare l'Assemblea entro 60 giorni per nuove elezioni.-----

10.3 Il Consiglio è convocato in qualsiasi forma (purché venga opportunamente documentata la ricezione dell'avviso) presso la sede sociale per iniziativa del Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto di almeno un terzo dei Consiglieri.-----

E' data facoltà al Consiglio, con delibera unanime, di determinare le modalità di partecipazione alternative a quella in presenza.-----

10.4 Sono di competenza del Consiglio le seguenti attribuzioni:-----

- nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il segretario e disporre la revoca;-----
- nominare il Tesoriere e disporre la revoca;-----
- nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato esecutivo delegandogli specifiche funzioni relative all'amministrazione e alla gestione della "Casa dell'Anziano" o di altre strutture e disporre la revoca dei suoi membri;-----
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;-----
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati e in ordine alla loro esclusione;-----
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune.-----

10.5 Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti il Presidente o in sua assenza il vicepresidente e almeno la maggioranza dei Consiglieri e quando sono approvate dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.-----

La votazione è segreta quando lo richiede la maggioranza del Consiglio o quando si deliberi su persone; in ogni altro caso è fatta in modo palese.-----

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verbalizzare le proprie riunioni a cura del Segretario.-----

Dopo la sua scadenza e fino alle elezioni delle nuove cariche il Consiglio potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.-----

-----Art. 11) Il Comitato esecutivo-----

11.1 Il Consiglio di Amministrazione a sua discrezione può nominare un Comitato esecutivo composto da:-----

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----
- da tre a cinque Consiglieri ai quali il Presidente potrà delegare specifiche funzioni amministrative.-----

11.2 Il Comitato esecutivo adotta le deliberazioni necessarie in esecuzione ai programmi ed ai provvedimenti approvati dal Consiglio.-----

Le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti il Presidente o il Vicepresidente e almeno la maggioranza dei componenti e devono essere verbalizzate a cura di un Consigliere presente.-----

-----Art. 12) Il Presidente-----

12.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio dando esecuzione a tutte le delibere adottate dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.-----

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i soci Consiglieri e durano in carica tre anni e sono



rieleggibili.

12.2 Il Presidente convoca e presiede le Assemblee, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e qualunque altra riunione da lui indetta e firma tutti gli atti e i documenti sociali.

In assenza del Presidente il Vicepresidente lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13) Il Segretario

13.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e ha la funzione di verbalizzare le adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

13.2 Il Segretario cura la tenuta dei libri obbligatori dell'Associazione e cioè: libro verbali Assemblea, libro verbali del Consiglio, del Comitato esecutivo e libro degli Associati.

Art. 14) Il Tesoriere

14.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio e cura la gestione della cassa/banca dell'Associazione di cui tiene idonea contabilità. Effettua le verifiche contabili e ne controlla la tenuta dei libri ancorché se venisse affidata a terzi.

Art. 15) L'Organo di controllo e/o revisore

15.1 Nei casi stabiliti dalla legge l'Assemblea nomina un controllore unico e un suo supplente, o un collegio di controllori composto da tre membri effettivi e due supplenti con funzione di controllo sull'osservanza della normativa di legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Associazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001.

Il controllore unico o uno dei membri del collegio devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.2 del C.C.

15.2 Qualora competa all'Organo di controllo, se obbligatorio per legge, anche l'esercizio della funzione di revisione legale, il controllore unico o il collegio dei controllori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

15.3 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.

15.4 L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi, è rieleggibile e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Art. 16) Funzionamento degli organi sociali

16.1 Alle cariche sociali sono eleggibili tutti gli Associati purché maggiorenni.

Non possono assumere cariche sociali, oltre ai soggetti indicati dalla legge, gli Associati che svolgono attività di lavoro dipendente a favore dell'Associazione, i loro congiunti e i parenti di primo grado. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e rese a titolo onorifico. E'

ammesso il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, deliberare la corresponsione di emolumenti individuali ad Amministratori e componenti dell'Organo di controllo incaricati di particolari funzioni o gravati da particolare responsabilità nei limiti di cui all'art. 8 comma 3 e art.14 comma 2 del CTS.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 17) Patrimonio

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è destinato all'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art.3) ed è rappresentato da:

- attrezzature e arredamento della "Casa dell'Anziano" come risulta da inventario;
- donazioni, lasciti ed eredità;
- avanzi e disavanzi di gestione;
- le quote versate *una tantum* dagli Associati.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento effettuato dall'Associato, comunque denominato (salvo quanto espressamente previsto dal successivo art. 18 in materia di finanziamento) non è ripetibile nemmeno in caso di morte, recesso o esclusione dell'Associato, e nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione deve operare con perizia e prudenza al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio può destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente.

Art. 18) Entrate

18.1 L'Associazione finanzia la propria attività attraverso:

- le rette incassate dagli ospiti della "Casa dell'Anziano";
- le offerte degli Associati e non Associati, non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività anche di natura commerciale;
- ogni altra attività conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- raccolte di fondi destinate allo scopo;
- gli eventuali avanzi di gestione.

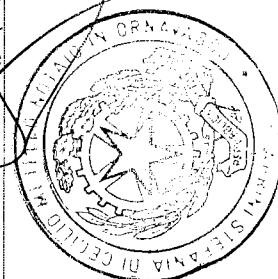
18.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati, anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato maggiorato degli interessi nei limiti fissati dall'art. 8 comma 2 lettera e) del CTS.

BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 19) Bilanci e scritture contabili

19.1 La gestione si suddivide in esercizi che iniziano il 1 gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno con l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle direttamente connesse, e non possono in alcun caso essere distribuiti anche in modo indiretto. Lo stesso divieto vale per fondi, riserve o qualsiasi altra componente del



patrimonio.

19.2 I bilanci presentati dal Consiglio di Amministrazione devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

19.3 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e ogni documentazione contabile. Allo scopo il richiedente produrrà istanza (evidenziando l'interesse alla consultazione) al Consiglio che, nel termine di 10 giorni, dovrà indicare tempi e modalità in cui tale consultazione potrà essere effettuata presso la sede o presso il professionista incaricato delle incombenze contabili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 20) Scioglimento

20.1 L'Associazione si estingue:

- quando vengono a mancare gli Associati;
- per cause di forza maggiore;
- per impossibilità di raggiungere lo scopo;
- quando lo deliberano almeno tre quarti degli Associati riuniti in Assemblea straordinaria;
- per le altre cause disposte dalla legge.

Art. 21) Devoluzione del patrimonio

21.1 In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dalla Assemblea previo parere degli organi competenti eventualmente richiesto dalle norme in vigore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22) Disposizioni finali

22.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto viene fatto riferimento alle norme del CTS, del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Laura Bolzoni

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

Copia conforme all'originale

mio atto ed allegati.

Ornavasso, li 26 GEN. 2026

